



*Prefettura di Belluno*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Fasc. n. 2262/20  
(all. n. 1)

Belluno, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di	BELLUNO
Ai Sig. Sindaci e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Belluno	LORO SEDI
Al Signor Presidente della Camera di Commercio di	TREVISO BELLUNO
Al signor Questore di	BELLUNO
Al signor Comandante Provinciale Carabinieri di	BELLUNO
Al signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza di	BELLUNO
Al Signori Dirigenti degli Uffici Pubblici della Provincia	LORO SEDI
Al Signor Presidente Confindustria Belluno Dolomiti di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Confcommercio-Ascom di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Confartigianato di	BELLUNO
Al Signor Direttore Provinciale della Coldiretti di	BELLUNO
Al Signor Direttore APPIA di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Federalberghi di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale CGIL di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale CISL di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale UIL di	BELLUNO
Al Signor Delegato Provinciale CONI di	BELLUNO

OGGETTO: Emergenza COVID 19. DPCM 14 gennaio 2021.



## *Prefettura di Belluno*

### *Ufficio territoriale del Governo*

Si trasmette il DPCM in data odierna con il quale sono state adottate le misure per il contenimento del contagio da COVID 19 in attuazione – da ultimo – del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.2.

Le misure contenute nel DPCM si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021, fatti salvi i diversi termini indicati nello stesso provvedimento.

Tenuto conto dell'attuale classificazione della Regione Veneto in fascia c.d. "arancione", trovano applicazione, anche in questa provincia, le disposizioni di cui all'art. 2 del DPCM in esame che prevedono misure più rigorose rispetto a quelle contenute nell'art. 1 del medesimo decreto.

Pertanto, a far data dal 16 gennaio: a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata **abitata** è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. **Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;** c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. **Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.** Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un



*Prefettura di Belluno*  
*Ufficio territoriale del Governo*

metro; d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Per quanto non previsto nel citato art. 2, e fatte salve misure più restrittive adottate a livello locale, troveranno applicazione tutte le restanti disposizioni di cui al DPCM in esame, ad eccezione di quelle cui all'art. 3 relative alla c.d. "zona rossa".

Per quel che concerne gli impianti nei comprensori sciistici, il provvedimento in parola ne conferma la chiusura; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, **nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.** A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Nel fare riserva di ulteriori indicazioni, si richiama sin da ora l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di dare rigorosa applicazione alle disposizioni contenute nel DPCM al fine di contenere la pericolosa diffusione del contagio.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento utile, si ringrazia per la collaborazione.

IL PREFETTO  
Bracco